

INDICE

Art. 1 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE.	3
Art. 2 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI ALLA CAF	4
Art. 3 - RICORSI TRA DIRIGENTI CENTRALI O PERIFERICI	4
Art. 4 - REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI	5
Art. 5 - DISPOSIZIONI COMUNI	6

Art. 1 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

1.1 Sono organi giurisdizionali della F.I.A.S.P. il Giudice sportivo regionale e la Commissione d'Appello Federale.

1.2 "Giudice sportivo regionale giudica delle controversie insorte nell'ambito territoriale della sua Regione. In via sussidiaria è competente il Giudice di parte convenuta.

1.3 Le controversie aventi per oggetto questioni di carattere generale riguardanti la vita sociale della F.I.A.S.P. sono decise dal Giudice sportivo regionale della Regione ove è sita la sede federale nazionale.

1.4 In assenza del Giudice sportivo regionale territorialmente competente giudica il Giudice della Regione designato a tale scopo dal Consiglio federale.

1.5 "Giudice sportivo regionale decide su tutte le controversie, sia di legittimità che di merito, quale Giudice di primo grado.

1.6 " ricorso dell'avente diritto deve essere depositato presso al Segreteria generale della F.I.A.S.P. entro sessanta giorni dal verificarsi del fatto denunciato nel ricorso medesimo, allegando, a pena di inammissibilità, la prova del versamento della tassa ricorso come specificato nel regolamento applicativo amministrativo.

1.7 " ricorso deve essere inviato dal ricorrente, tramite raccomandata a.r., anche alla controparte entro dieci giorni dal suo deposito.

1.8 La controparte può depositare presso la Segreteria generale entro trenta giorni memorie difensive ed entrambe le parti possono indicare testi e farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega.

1.9 "Giudice sportivo regionale, esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione, decide sulla base degli atti, dei documenti depositati e dell'istruttoria svolta.

1.10 La decisione è depositata presso al Segreteria generale che la comunica agli interessati.

1.11 La decisione del Giudice sportivo regionale è impugnabile innanzi alla C.A.F. ..

Art. 2 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI ALLA C.A.F.

2.1 L'impugnazione della decisione in primo grado del Giudice sportivo regionale si propone con ricorso depositato presso la Segreteria generale della F.I.A.S.P. entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Giudice sportivo regionale allegando, a pena di inammissibilità, la decisione appellata e la prova dell'avvenuto versamento della tassa di ricorso.

2.2 Il ricorso deve essere inviato dal ricorrente, tramite raccomandata a.r., anche alla controparte entro dieci giorni dal suo deposito.

2.3 La controparte può depositare presso la Segreteria generale entro trenta giorni memorie difensive.

2.4 La C.A.F. decide sulla base degli atti ma può richiedere anche l'intervento delle parti.

2.5 La decisione, debitamente motivata, è depositata presso la Segreteria generale che la comunica agli interessati.

2.6 La decisione della C.A.F. è definitiva.

Art. 3 - RICORSI TRA DIRIGENTI CENTRALI O PERIFERICI

3.1 L'attivazione delle procedure propositive di un ricorso tra Dirigenti o verso l'azione dei Dirigenti federali, per fattispecie in atti amministrativi e decisioni diverse di cui all'Art. 15 del Regolamento applicativo organico, debbono obbligatoriamente iniziare con la presentazione di un esposto denuncia presso la Segreteria generale della FIASP, allegando, a pena di inammissibilità, la prova dell'avvenuto versamento della tassa di ricorso.

3.2 Il ricorso deve essere inviato esclusivamente tramite raccomandata a.r. al Presidente della C.A.F. dalla Segreteria generale.

3.3 La Segreteria generale inoltra il ricorso al Presidente della C.A.F. che attiva la procedura di primo grado di giudizio nello svolgimento del quale il Presidente della C.A.F. deve acquisire documenti e informazioni consentendo alla controparte di presentare memorie difensive.

3.4 Qualora l'esposto denuncia fosse inerente atti, comportamenti o decisioni prese dai Dirigenti federali per fattispecie di cui all'Art. 15 del Regolamento applicativo organico, controllo contabile, controllo di legalità o controllo interno, la Segreteria generale, comunica al ricorrente l'improponibilità del ricorso per incompetenza della C.A.F. stessa.

3.5 La decisione della C.A.F. è depositata presso la Segreteria generale che la comunica agli interessati.

3.6 La decisione della C.A.F. è impugnabile innanzi al Collegio arbitrale.

Art. 4 - REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI

4.1 I ricorsi di secondo grado avverso le decisioni della C.A.F. sulle controversie che vedono coinvolti in primo grado i Dirigenti federali per fattispecie in atti amministrativi e decisioni diverse da quelle di cui agli Art. 15 del Regolamento applicativo organico debbono essere rimessi ad Arbitri.

4.2 Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri, due di essi vengono nominati dalle rispettive parti. Le parti provvedono quindi alla designazione del terzo Membro non tesserato FIASP quale Presidente degli Arbitri, da scegliersi tra laureati in discipline giuridiche ed aziendali. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Giunta federale che provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora una delle due parti non vi abbia provveduto.

4.3 Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente federale ed alla controparte accompagnato dalla prova del versamento delle tasse federali, comunicando nel contempo il componente del Collegio di difesa di propria competenza. Qualora una delle parti interessate alla procedura arbitrale sia il Presidente federale stesso, l'istanza viene indirizzata alla Giunta federale. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale e l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.

4.4 Entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della copia della istanza, la Federazione, tramite il Presidente o il Vice Presidente vicario, verifica la correttezza della instaurazione del giudizio, comunica alla controparte l'invito a nominare un proprio arbitro e stabilisce le modalità per nominare il Presidente del Collegio arbitrale.

4.5 Il Collegio arbitrale, costituito nei termini innanzi detti, su convocazione della Segreteria

generale si riunirà presso la sede della Federazione. Il Presidente del Collegio fissa la data e l'ora della convocazione dandone comunicazione alle parti ed agli arbitri a mezzo raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della riunione con trasmissione da parte della Segreteria generale. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente.

4.6 Le regole da applicarsi alla presente procedura sono quelle determinate in via preliminare dagli Arbitri rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.

4.7 La decisione è deliberata a maggioranza dei voti dagli Arbitri e Presidente riuniti in conferenza personale e redatta per iscritto.

4.8 La decisione può essere sottoscritta dal Presidente e da uno solo degli Arbitri purché sia dato atto che l'altro, pur presente alla lettura della decisione, non lo abbia voluto sottoscrivere.

4.9 Le parti si impegnano in ogni caso a rispettare la decisione arbitrale, ottemperando dalla data successiva alla comunicazione. La parte ricorrente e la F.I.A.S.P. considerano la decisione grado definitivo di giudizio non appellabile. La mancata ottemperanza è considerata violazione del principio di lealtà e correttezza e sanzionata disciplinarmente con la sospensione temporanea di mesi sei dalla carica rivestita in seno alla Federazione.

4.10 Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio arbitrale sono a titolo gratuito eccetto il diritto di percepire i rimborsi per spese di viaggio e stazionamento nella città dove ha sede la Federazione per la partecipazione al collegio ed alla procedura. In sede di decisione, il Collegio liquida le spese che pone a carico della parte soccombente. Ove ricorrono giusti motivi o in via equitativa il Collegio può porre le spese a carico di entrambi le parti.

4.11 La tassa Federale per le funzioni di Segreteria e cancelleria del procedimento svolte dalla Segreteria generale della F.I.A.S.P., sono determinate annualmente dal Consiglio federale.

Art. 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

5.1 Il nuovo Regolamento applicativo di Disciplina e delle procedure Arbitrali entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.